



COMUNICATO

Finalmente risolta, dopo ben 7 anni di "battaglie", una questione importantissima per il Personale TAB.

Anche i lavoratori dell'Ateneo di Palermo hanno il diritto di ammalarsi, o usufruire di un periodo di ferie, senza la necessità di dover "recuperare" i rientri pomeridiani.

La nota del Direttore Generale del 21 marzo 2017 (allegata), chiarisce che gli eventi di malattia, gli eventuali singoli giorni di ferie e i permessi ex legge 104/92 saranno utili ad abbattere il c.d. coefficiente di presenza e di conseguenza non saranno più oggetto di recupero ai fini dell'erogazione del salario accessorio.

Finisce quindi l'epoca dei conteggi manuali, degli spostamenti strategici dei rientri pomeridiani e di quelli accumulati in eccesso: "non si può mai sapere, metti che mi ammalo il 15 marzo...".

Finisce così anche l'epoca della "doppia decurtazione della retribuzione in caso di malattia", dal momento che oltre alla trattenuta relativa al d.lgs. 150/2009 (Brunetta) per i primi 10 gg. di assenza, il Personale doveva subire anche quella relativa al mancato recupero dei rientri pomeridiani, che incidevano pesantemente sul salario accessorio.

Merito a questa Amministrazione, che finalmente ha voluto operare con un atto di sensibilità nei confronti dei Lavoratori, ma dobbiamo porre in evidenza la grande soddisfazione e il grande orgoglio della nostra Organizzazione, dal momento che la questione dei rientri pomeridiani è stata sollevata con forza in tutte le sedi e in tutte le occasioni, sia pubbliche che istituzionali.

Dal prossimo primo aprile, dunque, non sarà più necessario recuperare i rientri, e non sarà *un pesce d'aprile*.

Palermo, 22 marzo 2017

F.to La segretaria provinciale
(Marina Allotta)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Protocollo		
Titolo I	Classe 10	Fascicolo
nr. 22919	del 21 marzo 2017	
UOR SET05	CC	RPA

Ai Responsabili delle strutture universitarie
e p.c.
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria
Al Comitato Unico di Garanzia

LORO SEDI

Oggetto: valutazione della performance – criteri di calcolo del coefficiente di presenza: integrazioni alla nota n°24556 del 3 aprile 2014.

Per quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento valutazione performance, la valutazione delle prestazioni e dei risultati ai fini dell'erogazione dei compensi per produttività collettiva viene effettuata in funzione degli indicatori relativi alla "qualità dei risultati ottenuti" e al "coefficiente di presenza", quest'ultimo definito in ragione del numero di presenze effettivamente registrate nelle fasce di compresenza pomeridiana rispetto a quelle programmate.

Ai sensi della suddetta disposizione regolamentare gli indicatori già citati concorrono inoltre alla valutazione annuale della performance e, pertanto, anche l'erogazione della produttività individuale è in parte condizionata dalla valutazione del coefficiente di presenza.

Viste le criticità emerse nel corso della sessione negoziale già avviata, si reputa opportuno effettuare delle integrazioni alle indicazioni già contenute nella nota di cui all'oggetto ai soli fini del calcolo del "coefficiente di presenza".

In relazione a ciò, le tipologie di assenza che la normativa e/o la disciplina contrattuale di riferimento assimila a servizio effettivo comporteranno l'abbattimento del numero di rientri pomeridiani programmati che incidono sul calcolo del coefficiente di presenza, fermo restando che, ovviamente, tutte le assenze dal servizio devono essere giustificate con idonea documentazione, come previsto dalla vigente normativa e disciplina contrattuale e regolamentare.

Pertanto, non incideranno nel conteggio dei c.d. rientri programmati le assenze per malattia riferite all'intero evento morboso, anche se per periodi pari o inferiori ai dieci giorni e i permessi per familiari con handicap ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 104/92. Analogo criterio deve essere applicato ai periodi di ferie, anche non programmati e/o riferibili a singole giornate.

Alla luce di quanto sopra espresso, viceversa, non potranno essere considerati validi ai fini dell'abbattimento i periodi di congedo straordinario per familiari con handicap ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001.

Quanto disposto con la presente avrà effetto sul calcolo del coefficiente di presenza a partire dal secondo trimestre del corrente anno.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Romeo